

Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
051/6449658 – fax 051 3391495
claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DEL LAVORO

MODENA

Ricorso ex art. 414 cpc

con contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 669 bis e ss cpc

e di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

del prof. **Lorenzo Venturoli**, nato a Bologna il 11.11.1966 ed ivi residente CF. VNTLNZ66S11A944F, rappresentato ed assistito dall'avv. Claudio Moscati (MSC CLD 64 HO4A944Z), elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo in Bologna Via Savenella n. 2, come da procura speciale apposta in calce al presente atto ex art 83 cpc. Le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate al n. fax 051/3391495 e/o PEC – avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it.

contro

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca**, in persona del Ministro in carica p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Modena** in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché notiziandone per quanto occorrer possa

Sabina Mezzacqui residente a Pavullo nel Frignano in via Bottegone n. 42

in punto

- all'accertamento del diritto del prof. Lorenzo Venturoli, in virtù del suo precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia e di istituto nella provincia di Modena, e avendo conseguito il titolo valido per l'accesso in data antecedente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n°19 così come da Art. 5 del D.M. n. 259 del 9.5.2017, a che i titoli specificati in atti, siano considerati/valutati come necessari e sufficienti per l'insegnamento per la classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), con il conseguente diritto ad essere inserito nelle relative graduatorie per l'accesso al servizio
- alla declaratoria di illegittimità, del provvedimento di esclusione del prof. Lorenzo Venturoli, disposto dall'I.C. Ferrari Maranello in data 23 luglio 2021 e notificato in data 27 luglio 2021, dalla classe di concorso A030, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022; nonché del provvedimento di recepimento dell'esclusione del prof. Lorenzo Venturoli, da parte dell'USR Ufficio VIII dell'Ambito



Territoriale di Modena, dalle classi di concorso A030 per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022;

- alla disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di esclusione impugnati, ivi compresa l'O.M. 60/2020 nella parte in cui prevede, secondo l'interpretazione dell'amministrazione, la necessità del diploma superiore di II grado, congiunto al diploma di Conservatorio, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022, per coloro già inseriti nella precedente graduatoria.

- con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di cui è causa per la classe di concorso A030 per gli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022

* * *

Premessa in fatto

1. Il ricorrente si è diplomato in “Viola” presso il conservatorio G.B. Martini di Bologna in data 20 settembre 1990 (**doc. 1**).

E' quindi stato iscritto sin dal 2012 nelle graduatorie di istituto per la scuola secondaria di secondo grado e poi, a seguito di domanda, è stato inserito nelle graduatorie di II e III fascia di circolo ed istituto per il periodo 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (cfr. DM 374/2017 – **docc. 2 - 4**) per le classi di concorso (così come poi riclassificate dal DPR 19/2016):

- A029 (musica negli istituti di istruzione secondarie di II grado)
- A030 (musica nella scuola secondaria di I grado)
- A064 (teoria, analisi e composizione)
- AO55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – canto)
- AS55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – viola)

2. Dopo aver prestato servizio a partire del 3 febbraio 2020 sino al termine delle attività didattiche (**doc. 5**) il ricorrente in data 5 agosto 2020 vista l'O.M. 60/2020 (**doc. 6**), ha presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie in questione per l'Ambito Territoriale di Modena, dove era già precedentemente inserito, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 relativamente alle medesime classi di concorso, precisando il titolo abilitante (diploma di conservatorio conseguito il 20 settembre 1990) ed il suo precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per ciascuna delle specifiche classi di concorso (**doc. 7**)

Aggiornamento andato ovviamente a buon fine (**doc. 8**).

3. Nell'a.s. 2020/2021 ha quindi prestato regolarmente servizio, per il periodo 3 novembre 2020 – 25 giugno 2021, presso l'Istituto Comprensivo Ferrari di Maranello, per un posto normale della classe di concorso A030 (**doc. 9**).



4. Del tutto inaspettatamente, con decreto in data 23 luglio 2021 del dirigente scolastico di detto Istituto Comprensivo (**doc. 10**), il ricorrente è stato escluso dalle graduatorie GPS per le classi di concorso: AS55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – viola) e A064 (teoria, analisi e composizione) “...in quanto il titolo di studio in possesso, non è considerato come titolo d’accesso all’insegnamento”; A030 (musica nella scuola secondaria di I grado) “... in quanto il docente è in possesso di diploma di Conservatorio (V.O.) di Viola non congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, con conseguente rettifica dei contenuti della domanda di aggiornamento nelle GPS costituita dalla conferma nella graduatoria per la classe di concorso A029 (musica negli istituti di istruzione secondarie di II grado) con un punteggio totale di 30,50 (**doc. 11**). L’esclusione indicata è stata poi acriticamente recepita dall’USR di Modena con provvedimento comunicato in data 26 luglio 2021 (**doc. 12**).

Il tutto con tempistiche largamente tardive rispetto a quelle previste dall’art.8 punto 7 dell’O.M. 60/2020 in cui si dice che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate.”

5. L’intervenuta esclusione è stata contestata con atto di diffida e contestuale richiesta di tentativo di conciliazione con PEC del 9 agosto 2021 (**doc. 13**), in cui è stata richiamata una prima interlocuzione con la dirigenza dell’Istituto scolastico di Maranello ove il prof.Venturoli aveva precisato di avere diritto a permanere nelle graduatorie di cui è causa “...avendo presentato domanda con riferimento al decreto ministeriale del 39/1998 in cui era chiaramente precisato **come unico titolo di accesso alla suddetta graduatoria il possesso di un diploma di Conservatorio** (nel suo caso di vecchio ordinamento), nonché alla nota ministeriale 5499 al D.M n. 259 del 9 maggio 2017 e Art. 5 del medesimo D.M, considerato parte integrante e sostanziale nell’O.M. 60/2020. Nel suddetto decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso, è specificato quanto segue: “*Si fa presente, infine, come coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii. e del DM 22/2005 e ss.mm.ii. possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.*” (cfr. inoltre art. 5 decreto 259/2017).

Nessuna risposta è pervenuta da parte dell’USR di Modena mentre la dirigenza scolastica dell’IC Ferrari Maranello ha risposto laconicamente con PEC del 10 agosto riferendo di non essere organo competente a trattare le richieste di conciliazione (**doc. 14**).



6. Il Prof. Venturoli, in ragione della improvvisa esclusione dalle graduatorie di cui è causa non ha possibilità alcuna di poter prestare servizio nella scuola per l'a.s. 2021/2022, soprattutto per quanto concerne l'insegnamento presso le scuole superiori di primo grado (A030), per la quale vanterebbe ad oggi, visti anche i servizi svolti nell'a.s. 2020/2021, punti 47,50.

L'unica classe di concorso per il quale è stata confermata la graduatoria infatti (A029) riguarda l'insegnamento nella scuola superiore di secondo grado, relativamente alla quale esiste una sola cattedra attiva in tutto l'ambito territoriale di Modena, circostanza che rende di fatto impossibile l'accesso alla supplenza.

Ciò premesso, anche in ragione del silenzio dell'amministrazione riguardo alla richiesta di tentativo di conciliazione, si trova quindi costretto a ricorrere avanti a codesto ill.mo Tribunale per veder dichiarata l'illegittimità della sua esclusione dalle GPS vigenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in particolare per la classe di concorso A030, con il suo conseguente immediato reinserimento, il tutto per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Illegittimità per erronea e/o mancata applicazione del D.M. 39 del 30 gennaio 1998 in relazione al DPR 19/2016 e al DM 259 del 9 maggio 2017. Travisamento in punto di fatto e diritto. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dell'art. 97 Cost.

Come accennato in premessa il Prof. Venturoli si è diplomato al Conservatorio GB Martini di Bologna nel 1990. Nel 2012 ha fatto domanda per essere inserito nelle graduatorie per le supplenze.

Norma di riferimento per le determinazioni delle classi di concorso, da utilizzarsi anche ai fini delle supplenze, era in quel momento il **D.M. 39 del 30 gennaio 1998 (doc. 15)** ove al suo allegato A, per quanto di maggiore interesse, erano indicate le seguenti:

A) 31/A (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), relativamente alla quale titoli di ammissione erano, in alternativa:

- Diploma in vari ambiti musicali (tra cui quello in Viola)
- Lauree in musicologia e DAMS
- diploma di paleografia e filologia musicale
- attestati finali di corsi musicali

B) 32/A (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), relativamente alla quale titoli di ammissione erano, in alternativa:

- Diploma in vari ambiti musicali (tra cui quello in Viola)
- Lauree in musicologia e DAMS
- diploma di paleografia e filologia musicale



- attestati finali di corsi musicali

Detti titoli erano quindi necessari e sufficienti a consentire l'accesso ai relativi insegnamenti, anche per quanto attiene le supplenze.

Con **DPR 19/2016** è stato dato seguito ad una razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento e nella tabella A (**doc. 16**) dello stesso è riportata la loro riclassificazione e l'indicazione dei titoli per l'accesso all'insegnamento.

Per tutte le classi di concorso sono poi specificati i titoli di accesso e abilitazione in alternativa tra loro, **ove trovano conferma i titoli già previsti dal citato DM 39/1998** (vecchio ordinamento) e si aggiungono quelli indicati dal D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento) e quelli indicati dal DM 270/2004 (lauree magistrali).

La classe di concorso 31/A è ridenominata A029 e la 32/A in A030, ed entrambe confermano tra i titoli di accesso anche quelli di cui al DM 39/1998.

Con **DM 259 del 9 maggio 2017** (**doc. 17**) è stata disposta una revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al DPR 19/2016 e al suo **art. 5** è precisato che *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.”*

Il Ministero ha poi ulteriormente ribadito con nota 19 maggio 2017 n. 5499 (**doc. 18**) quanto indicato in detta norma, confermando come *“...coloro i quali, all'entrata in vigore del DPR n. 19/2016, siano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e ss.mm.ii”* possono *“...presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017”* (cfr. inoltre MIUR nota 9113 del 25.7.2017 in cui si ribadisce una volta in più il concetto – **doc. 19**).

Si veda infine quanto riportato nelle “FAQ” del Ministero dell'Istruzione sul tema delle *“Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo triennio 2017/2020”* in cui, alla domanda quali sono i titoli per l'inserimento in III fascia, viene risposto che le norme di riferimento sono il DPR 19/2016 e le tabelle allegate al DM 259/2017 con la precisazione che *“... queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del DM 259 del 9 maggio 2017, coloro*



i quali, all'entrata in vigore del DPR 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM n 39/98 e smi e DM 22/2005 smi, devono fare riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati DM 39/98 e DM 22/2005" (doc. 20 – cfr inoltre doc. 23).

In sintesi, quindi, con il DM 259/17 è stato chiarito definitivamente che **chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 febbraio 2017), può fare riferimento ai titoli richiesti per le pregresse classi di concorso (DM 39/98 e DM 22/05) confluite nelle nuove, principio che vale ovviamente anche per la permanenza nella graduatoria delle classi di concorso di cui è causa.**

Nella vigenza di questo assetto regolamentare è stata emessa dal Ministero l'O.M. 60/2020 con la quale, richiamate nelle sue premesse le norme citate nelle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo dove è specificato fra i Decreti di riferimento il D.M 259 del 9 maggio 2017 come parte integrante e sostanziale, è stato dato l'avvio alla formazione/aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto, cui attingere per le supplenze per gli aa ss 2020/2021 e 2021/2022.

Per quanto ci interessa l'art. 3 comma 6 dell'O.M. dispone che le GPS per i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado “...distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso [tra cui è compresa la A030] **possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:***

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso ...”

L'art. 11 dell'O.M., avente ad oggetto le “graduatorie di istituto” dispone poi che:



“1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

*c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. **Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. ...”***

In data 5 agosto 2020 il ricorrente ha quindi presentato la domanda di inserimento per l’Ambito Territoriale di Modena, **specificando chiaramente i titoli posseduti, e cioè il diploma di Conservatorio, ed il suo precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per le proprie classi di concorso**, quest’ultimo requisito necessario per l’accesso alla graduatoria (cfr. art. 3 comma 6 OM 60/2020).

A seguito di questa domanda è stato assunto per l’a.s. 2020/2021 presso l’Istituto Ferrari Maranello, **senza alcuna riserva sino al termine del contratto nel giugno 2021.**

Solo alla fine del mese di luglio 2021, a seguito **di un tardivo controllo della domanda del ricorrente avvenuta nell’agosto del 2020**¹, è intervenuta l’esclusione dalle graduatorie con una motivazione che, oltre ad essere vaga, risulta adottata in spregio delle disposizioni normative e regolamentari sopra indicate, **senza dubbio valide anche per l’inserimento e la permanenza nella graduatoria delle classi di concorso di cui è causa.**

Egli infatti, pur avendo lavorato per anni (anche per tutto l’a.s. 2020/2021) con supplenze assegnate in ragione dei titoli posseduti sin dal primo incarico (diploma di Conservatorio), è stato indebitamente escluso per la classe di concorso AS55, in quanto il suo titolo di studio non sarebbe titolo di accesso all’insegnamento, nonché per la **classe di concorso A030, in quanto il suo diploma di Conservatorio non sarebbe congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

Si ritiene che nessun ulteriore titolo, oltre al diploma di Conservatorio e al *“precedente inserimento*

¹L’art. 8 comma 7 dell’O.M. prevede che *“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”.*



nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso” (cfr. art. 3 comma 6 lett b punto i n. 3 dell’OM 60), occorresse al prof. Venturoli per permanere nella relativa graduatoria, in particolare per la A030.

Nella ipotesi in cui si dovesse sostenere da parte avversa che, con l’O.M. 60/2020, si è inteso superare le precise indicazioni di cui al DM. 259/2017 in relazione al DPR 19/2016, senz’altro tale diversa disciplina non può che trovare applicazione solo per i nuovi ingressi nelle graduatorie di cui si discute, e non certo per quei docenti che, come l’attuale ricorrente, hanno sempre lavorato su di una classe di concorso il cui titolo era, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016, valido per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e quindi idoneo per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017.

Non è infatti sostenibile, anche in applicazione dei più generali principi di “affidamento” e di buona amministrazione, che improvvisamente, nonostante il servizio e l’esperienza accumulati nel tempo, per svolgere la medesima attività di insegnamento non sia più sufficiente il titolo di studio fino a quel momento pienamente valido ma occorra un ulteriore titolo mai richiesto prima.

Se ciò, come accennato, possa apparire plausibile per l’ingresso di nuovi docenti nell’ambito di una riformulazione dei titoli abilitativi all’insegnamento legati anche a nuovi percorsi formativi, non lo è per chi ha un diverso pregresso formativo, peraltro pacificamente riconosciuto dall’amministrazione nei termini che abbiamo visto.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, è da ritenersi gravemente illegittima l’esclusione dalle graduatorie disposta dall’Istituto Ferrari Maranello e così anche il conseguente decreto di esclusione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Ambito Territoriale di Modena.

II. Illegittimità per violazione dell’art. 8 punti 6 e ss dell’O.M. 60/2020. Violazione dei principi di buona amministrazione ex art. 97 cost. Illegittimità per mancata applicazione dell’art. 7 legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

L’O.M. 60/2020 prevede una procedura per la valutazione e controllo dei titoli e delle dichiarazioni dei docenti che hanno presentato domanda per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di cui si discute.

Nello specifico all’art. 8 punto 7 si dispone che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate.” ove il senso di questa previsione è chiaramente quello di garantire, sin dal momento della prima assunzione la regolarità della graduatoria, anche nell’interesse del docente. E’ di tutta evidenza infatti come l’esito negativo di un tardivo controllo possa



determinare gravi disservizi per l'attività di didattica, soprattutto se intervenuto durante il corso dell'anno scolastico, ma anche per il docente interessato che potrebbe trovarsi improvvisamente senza lavoro, anche a seguito di una non corretta valutazione dei suoi titoli e dichiarazioni.

Nel caso in questione detto controllo è avvenuto ben oltre sette mesi l'inizio del servizio (con comunicazione della fine di luglio 2021 ad anno scolastico ampiamente terminato), senza alcun preavviso in ordine al suo esito, con la conseguenza che il ricorrente dopo mesi di servizio, nel corso dei quali aveva maturato il convincimento di essere definitivamente inserito in graduatoria, si è trovato improvvisamente fuori, con l'effetto che per il corrente anno scolastico 2021/2022 è rimasto senza lavoro.

La tardività di questo controllo risulta essere aggravata dall'assenza di ogni preavviso rispetto all'esito dello stesso, ciò in violazione dei più generali principi dettati dalla legge 241/1990 ed anche dalla stessa O.M. 60/2020, in cui è previsto che l'Istituto ove ha preso servizio per la prima volta il docente deve comunicare l'esito all'USR competente il quale né da poi notizia all'interessato (cfr. art. 8 punto 8, da ritenersi ragionevolmente applicabile anche al caso di esito negativo).

Sulla concessione di provvedimento cautelare.

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio l'attuale ed irreparabile gravissimo pregiudizio che incombe sul ricorrente.

Come evidenziato egli ha lavorato per anni con contratti a tempo determinato ed ora, a causa della improvvisa intervenuta esclusione, non ha più modo di prestare servizio per l'a.s. 2021/2022 sulla classe di concorso A030, l'unica per la quale ha concrete possibilità di entrare in servizio in ragione del punteggio posseduto pari ad oggi a 47,50

A ciò si aggiunge il fatto che l'intervenuto depennamento va ad interrompere la continuità nell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, per le quali dal 2012 il ricorrente ha sempre presentato domanda di aggiornamento, con la conseguenza che verrà meno, visto l'atteggiamento assunto dall'amministrazione, il diritto a poter presentare domanda per l'accesso alle graduatorie future per le supplenze facendo valere il diploma di Conservatorio unitamente alla precedente iscrizione nelle graduatorie di II e III fascia.

Alla luce di queste considerazioni è necessario che, laddove codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito, venga concessa, prioritariamente con *decreto inaudita altera parte*, stante la validità temporale della graduatoria di cui è causa ai fini delle



supplenze per l'a.s. 2021/2022, la riammissione con riserva alla graduatoria A030, ed anche al fine del riesame della valutazione dei suoi titoli per il predetto definitivo reinserimento.

PQM

Il prof. Lorenzo Venturoli, precisando di aver presentato ricorso al TAR dell'Emilia Romagna in merito alla presente vertenza e che quest'ultimo giudice si è dichiarato incompetente come da sentenza n. 925/2021 depositata in data 16.11.2021 (doc. 21), con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni conseguenti ai comportamenti dell'amministrazione resistente, riassume la causa avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso

in via cautelare e di urgenza

visto l'art. 669 sexies cpc, ed assunte ove occorra sommarie informazioni,

- con decreto inaudita altera parte, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero

- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc,

ritenuta

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico del ricorrente per i motivi di cui in atti,

voglia

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:

inserire nuovamente e senza ritardo, se del caso con riserva, nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 per la classe di concorso A030, al fine di consentirgli di poter concorrere alla assegnazione delle cattedre temporaneamente disponibili, nonché al fine del riesame dei propri titoli ai fini della permanenza in dette graduatorie

b) in ogni caso emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.

nel merito

Voglia, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, accogliere le seguenti

conclusioni

per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso:



Avv. Claudio Moscati
Via Savenella, 2 - 40124 Bologna
051/6449658 – fax 051 3391495

claudio.moscati@libero.it – avvclaudiomoscati@ordineavvocatiibopec.it

- I)** Accertare e dichiarare il diritto del prof. Lorenzo Venturoli, a che il titolo abilitante posseduto (diploma di conservatorio conseguito il 20 settembre 1990), costituisca a tutti gli effetti titolo utile, e comunque necessario e sufficiente, per l'insegnamento per la classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), con il conseguente suo diritto ad essere inserito, in via definitiva, nelle relative graduatorie per l'accesso al servizio
- II)** Accertare e dichiarare l'illegittimità della intervenuta esclusione del ricorrente dalle graduatorie di cui è causa per la classe di concorso A030, e quindi il suo conseguente diritto all'inserimento nella medesima graduatoria, con tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi quelli economici e di riconoscimento del punteggio per il servizio prestato
- III)** conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutte le determinazioni necessarie per l'inserimento riconoscimento definitivo dei servizi pre ruolo sul sostegno ai fini della partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune.
- IV)** In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Claudio Moscati, difensore nel ricorso di cui in epigrafe del prof. Lorenzo Venturoli come da procura apposta in calce al medesimo ricorso,

premessato che

- il giudizio ha ad oggetto l'illegittima esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze temporanee (GPS) relativamente agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per la classe di concorso A030;
- nella predetta classe di concorso sono inseriti altri docenti che, in via ipotetica, potrebbero vantare una posizione di contro interesse con quello della attuale ricorrente rispetto a dette operazioni di mobilità. Per quanto risulta dalla graduatoria per la classe di concorso A030 il ricorrente era inserito al 151 posto con 35,50 punti, precedendo la docente Sabina Mezzacqui con punti 35,00, identificabile quindi quale eventuale controinteressata, pertanto a fini processuali e per mero scrupolo difensivo, viene notiziata del presente ricorso.

considerato che

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: "... *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse*



gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto ...” (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);

- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>, o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ove istituito il servizio

tutto ciò premesso il sottoscritto avv. Claudio Moscati svolge

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice adito, solo ove sia ritenuta la necessità di disporre la chiamata in causa del personale docente inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia;

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso del ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- 1) quanto agli eventuali ulteriori controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti appartenenti alla classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado), tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o del Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza cautelare e di merito;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di un'unica copia alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02 si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato, e che il prof. Venturoli, avendo un reddito inferiore ad euro 35.240,04, come da dichiarazione che si allega, è in regime di esenzione rispetto al versamento del contributo unificato dovuto (doc. 22).

Il procuratore costituito con la sottoscrizione dell'atto dichiara

che le comunicazioni inerenti il procedimento potranno essere inviate a mezzo fax al n. 051/3391495 e a mezzo mail all'indirizzo: avvclaudiomoscati@ordineavvocatibopec.it



Si producono i seguenti documenti:

- 1) diploma conservatorio
- 2) DM 347/2017
- 3) modello di scelta graduatorie 2017-2020
- 4) graduatorie definitive III fascia 2017 - A030
- 5) elenco servizi Prof. Venturoli 2020-2021
- 6) O.M. 60/2020
- 7) domanda GPS aa. ss. 2020/2021 – 2021/2022
- 8) decreto 7339/2020 di approvazione graduatorie 2020/2021
- 9) contratto di lavoro
- 10) decreto esclusione A 030 IC Ferrari Maranello
- 11) decreto conferma A 029 IC Ferrari Maranello
- 12) decreto esclusione USR di Modena
- 13) atto di diffida 9.8.2021
- 14) mail IC Ferrari Maranello 10.8.2021
- 15) D.M. 39 del 30 gennaio 1998
- 16) Tabella A DPR 19/2016
- 17) DM 259 del 9 maggio 2017
- 18) nota 19 maggio 2017 n. 5499
- 19) nota 9113 del 25.7.2017
- 20) FAQ del Ministero dell'Istruzione
- 21) sentenza TAR 925/2021
- 22) autocertificazione del reddito
- 23) articoli

Bologna, 19 novembre 2021

Avv. Claudio Moscati

